

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- dichiarare ammissibili e accogliere i motivi di annullamento dedotti nella presente domanda;
- annullare l'articolo 1 della decisione, nella parte in cui dichiara che la nuova interpretazione adottata dall'amministrazione spagnola dell'articolo 12 del TRLIS (Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades; legge tributaria spagnola sulle persone giuridiche) deve essere considerata un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno;
- annullare l'articolo 4, paragrafo 1, della decisione, nella parte in cui impone al Regno di Spagna di porre termine a ciò che essa considera un regime di aiuti quale descritto all'articolo 1;
- annullare i paragrafi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 4 della decisione, nella parte in cui impongono al Regno di Spagna di recuperare gli importi che la Commissione considera aiuto di Stato;
- in subordine, circoscrivere la portata dell'obbligo di recupero imposto al Regno di Spagna all'articolo 4, paragrafo 2, della decisione negli stessi termini relativi alla prima e alla seconda decisione, e
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti dedotti sono simili a quelli invocati nei ricorsi A sostegno dei ricorsi T-826/14, Spagna/Commissione e T-12/15, Banco de Santander e Santusa/Commissione.

Si lamenta, in particolare, un errore di diritto nella qualificazione giuridica della misura come aiuto di Stato, nell'individuazione del beneficiario della misura e nella caratterizzazione dell'interpretazione data in sede amministrativa come un aiuto distinto rispetto a quello valutato nelle decisioni della Commissione; si lamenta inoltre la violazione dei principi di legittimo affidamento, di preclusione (estoppel) e di certezza del diritto.

Ricorso proposto il 2 aprile 2015 — Delta Group agroalimentare/Commissione

(Causa T-163/15)

(2015/C 178/22)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Delta Group agroalimentare Srl (Porto Viro, Italia) (rappresentante: V. Migliorini, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Dichiarare nulla e non avvenuta e comunque annullare la lettera Ref. Ares (2015) 528512, del 09.02.2015, della Commissione Europea — Direttore Generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale Jerzy Plewa, indirizzata al Sig. Scabin, legale rappresentante della ricorrente, ricevuta in pari data, che rigetta l'istanza della ricorrente di misura ex artt. 219, primo paragrafo, o 221 Reg. (UE) n. 1308/2013, ed in particolare di fissazione di restituzioni all'esportazione ex art. 196 Reg. (UE) n. 1308/2013, nel settore della carne di pollame datata 13.01.2015.
- Condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente sull'esistenza di un errore manifesto di valutazione e sulla violazione dell'art. 219, primo paragrafo, e dell'art. 221 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune di mercati nei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347, pag. 671).
 - Si fa valere a questo riguardo che l'affermazione della Commissione secondo cui le statistiche del commercio per i primi 11 mesi del 2014 mostrano un aumento del 5 % delle esportazioni rispetto allo stesso periodo del 2013 è smentita dalla tabella di destra contenuta a pag. 19 dello stesso rapporto sulla situazione del mercato della carne di pollame del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli del 22 gennaio 2015 citato dalla Commissione, da cui risulta che nei primi 11 mesi del 2013 le esportazioni di carne di pollame dell'Unione ammontavano ad 1 936 000 000 euro mentre nei primi 11 mesi del 2014 hanno raggiunto solo 1 886 838 000 euro, registrando quindi un - 2,5 % e non un + 5 %, e che la Commissione ha erroneamente valutato anche i prezzi, definiti «stabili», mentre essi presentano una grave flessione del - 8 % ca., che si evince a pag. 9 del rapporto, compiendo quindi un errore manifesto di valutazione e violando l'art. 219, primo paragrafo, e l'art. 221 del Regolamento (UE) n. 1308/2013.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione di forme sostanziali ed in particolare dell'art. 5 del Regolamento (UE) n. 182/2011.
 - Si fa valere a questo riguardo che la decisione della Commissione di rigettare la richiesta di misura ex art. 221 Reg. (UE) n. 1308/2013 è stata assunta senza previo parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli e quindi in violazione delle forme sostanziali previste dall'art. 5 del Regolamento (UE) n. 182/2011, applicabile a seguito del rinvio operato dall'art. 229 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, a sua volta richiamato dall'art. 221 del medesimo Regolamento.

Ricorso proposto il 2 aprile 2015 — Bundesverband Souvenir — Geschenke — Ehrenpreise/UAMI — Freistaat Bayern (NEUSCHWANSTEIN)

(Causa T-167/15)

(2015/C 178/23)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Bundesverband Souvenir — Geschenke — Ehrenpreise e.V. (Veitsbronn, Germania) (rappresentante: B. Bittner, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Freistaat Bayern (Monaco, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'UAMI

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario denominativo «NEUSCHWANSTEIN»

Procedimento dinanzi all'UAMI: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'UAMI del 22 gennaio 2015 nel procedimento R 28/2014-5